

Pubblicato il 13/08/2021

N. 00368/2021 REG.PROV.CAU.  
N. 00875/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 875 del 2021, proposto da Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (LAC) Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

la Regione del Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del calendario venatorio regionale per la stagione 2021/2022, approvato con DGR n. 972 del 13 luglio 2021 e pubblicato nel BUR in data 16 luglio 2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista l'istanza di decreto cautelare monocratico, e le separate istanze di superamento dei limiti dimensionali ordinari in relazione ai preannunciati motivi aggiunti, e di trattazione congiunta con gli stessi nella prima camera di consiglio utile dopo la loro futura notifica;

Considerato che la preapertura della caccia alla tortora selvatica in data 1 e 2 settembre p.v. potrebbe verosimilmente causare un danno irreparabile a tale specie nelle more della prima camera di consiglio utile (8 settembre) alla trattazione collegiale;

Ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti di particolare gravità ed urgenza, previsti dalla succitata normativa, tali da non consentire di attendere la discussione in camera di consiglio, prevista per l'8 settembre 2021;

Ritenuto altresì che la tutela cautelare monocratica non possa essere sin da ora accordata fino a camere di consiglio successive alla prima deliberazione collegiale possibile nel rispetto dei termini (8 settembre), perchè ciò eccederebbe le finalità stesse dell' istituto;

Visto il DPCS 167/16;

Ritenuto infine di dover respingere allo stato l'istanza di superamento dei limiti dimensionali, perchè non accompagnata dallo schema del futuro atto eccedente, nè motivata sulle ragioni per le quali non è stato possibile predisporlo e allegarlo.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza ex art. 56 del Cpa e , per l'effetto, sospende l'atto impugnato fino all' 8 settembre 2021 compreso, nella sola parte in cui prevede la preapertura della caccia alla tortora selvatica.

Rimette le parti alla camera di consiglio dell'8 settembre 2021 per la trattazione collegiale in contraddittorio.

Respinge la domanda di superamento dei limiti dimensionali ordinari.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia il giorno 13 agosto 2021.

**Il Presidente  
Alberto Pasi**

IL SEGRETARIO